

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 26/03/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 29.08.2019, il ricorrente, con riferimento a due contratti di finanziamento chiede la restituzione delle somme a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristorati a seguito dell'anticipata estinzione. Con riferimento al contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. **207 chiede la restituzione della somma di € 2.675,16 a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristorati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 07.05.2009 ed estinto anticipatamente nel 2013, in corrispondenza della rata n. 48, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 34.920,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 291,00 ciascuna.

Con riferimento al contratto di finanziamento di delegazione di pagamento n. **211 chiede la restituzione della somma di € 1.148,99 a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristorati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 07.05.2009 ed estinto anticipatamente nel 2017, in corrispondenza della rata n. 99, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 50.880,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 424,00 ciascuna.

Sono altresì oggetto di domanda le spese di assistenza difensiva per un importo non quantificato.



L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, eccepisce: per ottenere i finanziamenti il ricorrente si è rivolto ad un agente in attività finanziaria appartenente alla rete distributiva del resistente, che per l'attività svolta ha percepito il compenso illustrato nei contratti. Va escluso il rimborso di tale commissione. Con riferimento al contratto n.**207, in sede di conteggio estintivo il ricorrente ha beneficiato del rimborso della quota non maturata delle commissioni incassate dalla banca per l'attività di incasso rate e post erogazione pari ad € 258,12. Inoltre in data 11/09/2013 è stato effettuato un bonifico dell'importo complessivo di € 280,16 in favore del ricorrente a titolo di competenze residue. Il ricorrente ha ottenuto pertanto un'equa e oggettiva riduzione del costo complessivo del credito. La compagnia assicuratrice ha inoltre rimborsato l'importo di € 430,04 a titolo di premio assicurativo non goduto. In fase di riscontro e in data 21/10/2019 la resistente ha tentato di raggiungere una definizione conciliativa della controversia, ma il ricorrente non ha mai fornito riscontro. In data 15/11/2019 ha quindi effettuato un ulteriore rimborso dell'importo di € 783,80 comprensivo dell'integrazione dei rimborsi già effettuati a titolo di commissioni di istruttoria non maturate e del premio assicurativo non goduto oltre agli interessi maturati dalla data del reclamo nonché del rimborso di € 20,00 per spese della procedura.

Con riferimento al contratto n.**211, in sede di conteggio estintivo il ricorrente ha beneficiato del rimborso della quota non maturata delle commissioni incassate dalla banca per l'attività di incasso rate e post erogazione pari ad € 97,57. Inoltre in data 23/11/2017 è stato effettuato un bonifico dell'importo complessivo di € 441,54 in favore del ricorrente a titolo di competenze residue. La compagnia assicuratrice ha inoltre rimborsato l'importo di € 123,71 a titolo di premio assicurativo non goduto.

La resistente ha tentato di raggiungere una definizione conciliativa della controversia, ma il ricorrente non ha mai fornito riscontro. In data 15/11/2019 ha quindi effettuato un ulteriore rimborso dell'importo di € 425,02 comprensivo dell'integrazione dei rimborsi già effettuati a titolo di commissioni di istruttoria non maturate e del premio assicurativo non goduto oltre agli interessi maturati dalla data del reclamo nonché del rimborso di € 20,00 per spese della procedura.

In conclusione, l'intermediario chiede che venga respinto il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti e delegazione di pagamento.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità



generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" e per gli importi appresso indicati:

-con riferimento al contratto di finanziamento n.**207:

1) "commissione intermediario del credito", di cui alla lett. F, punto 3, delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 938,89.

- con riferimento al contratto di finanziamento n.**211



1) "commissione intermediario del credito", di cui alla lett. F, punto 1, delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 128,34.

Questo Collegio conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

-con riferimento al contratto di finanziamento n.**207:

1) "commissioni di istruttoria", di cui alla lett. D delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 942,84, di cui € 258,12 già rimborsate dall'intermediario.

- con riferimento al contratto di finanziamento n.**211:

1) "commissioni di istruttoria", di cui alla lett. D delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 400,68, di cui € 97,57 già rimborsate dall'intermediario.

In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, per consolidato orientamento dei Collegi ABF, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario-finanziatore in merito alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi.

Con riferimento al contratto di finanziamento n.**207, l'intermediario riferisce che la compagnia assicurativa avrebbe già rimborsato l'importo di euro 430,04 a titolo di restituzione del premio assicurativo non maturato. Il ricorrente non contesta detto pagamento. Quanto al criterio di determinazione del premio da restituire, il contratto ne esclude la retrocessione; non risultano in atti condizioni di polizza che prevedano criteri diversi da quello lineare. In relazione al valore da riconoscere alla dichiarazione resa dall'intermediario, per orientamento condiviso, i Collegi ritengono che in caso di dichiarazione dell'intermediario che l'impresa assicurativa ha offerto o pagato la quota parte del premio il Collegio, in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente, con breve motivazione sul punto, dichiara la cessazione della materia del contendere integrale o parziale (tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante) anche nel caso di assenza di prova dell'effettivo pagamento. Il ricorrente non ha espressamente contestato la dichiarazione resa dall'intermediario.

Il Collegio, in linea con l'orientamento consolidato dell'ABF, ritiene che l'intermediario resistente sia tenuto al rimborso degli oneri assicurativi secondo il criterio del pro rata temporis per un importo pari a € 523,80, di cui € 430,04 già rimborsato dalla compagnia assicurativa.

L'intermediario riferisce inoltre di aver già rimborsato l'importo di € 280,16 a titolo di residuo di estinzione anticipata. In seguito alla presentazione del ricorso l'intermediario ha infine effettuato l'ulteriore rimborso dell'importo di € 783,80. Il Collegio precisa che l'ulteriore rimborso di € 763,80, effettuato in sede di controdeduzioni, è calcolato al netto delle spese della procedura e al lordo degli interessi legali, non quantificati e pertanto non scomputabili. Il rimborso di € 277,65 è indicato al netto delle commissioni di bonifico indicate nel mandato di bonifico in atti.

Con riferimento al contratto di finanziamento n.**211, l'intermediario riferisce che la compagnia assicurativa avrebbe già rimborsato l'importo di € 123,71 a titolo di restituzione del premio assicurativo non maturato. Il ricorrente non contesta detto pagamento. Quanto al criterio di calcolo del premio da retrocedere, il contratto ne esclude la restituzione e in atti non sono presenti condizioni generali di polizza da cui risultino criteri alternativi a quello lineare. In relazione al valore da riconoscere alla dichiarazione resa dall'intermediario, per orientamento condiviso, i Collegi ritengono che in caso di dichiarazione dell'intermediario che l'impresa assicurativa ha offerto o pagato la quota



parte del premio il Collegio, in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente, con breve motivazione sul punto, dichiara la cessazione della materia del contendere integrale o parziale (tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante) anche nel caso di assenza di prova dell'effettivo pagamento. Il ricorrente non ha espressamente contestato la dichiarazione resa dall'intermediario.

Il Collegio, in linea con l'orientamento consolidato dell'ABF, ritiene che l'intermediario resistente sia tenuto al rimborso degli oneri assicurativi secondo il criterio del pro rata temporis per un importo pari a € 222,60, di cui € 123,71 già rimborsato dalla compagnia assicurativa.

L'intermediario riferisce inoltre di aver già rimborsato l'importo di € 441,54 a titolo di residuo di estinzione anticipata. In seguito alla presentazione del ricorso l'intermediario ha infine effettuato l'ulteriore rimborso dell'importo di € 425,02. Il Collegio precisa che l'ulteriore rimborso di € 425,02, effettuato in sede di controdeduzioni, è calcolato al lordo degli interessi legali, non quantificati e pertanto non scomputabili.

In relazione a quanto precede il Collegio osserva che i rimborsi pagati post ricorso con due distinti assegni bancari sono imputati nominativamente ai due contratti in esame e che, mentre per il contratto n. **211 risultano in eccesso rispetto al debito residuo, per il contratto **207 non sono sufficienti. Al riguardo, il Collegio fa presente che, secondo gli orientamenti condivisi tra i Collegi territoriali, l'intermediario non può opporre in compensazione crediti derivanti da rapporti diversi, ciò in quanto innanzi all'ABF non sono ammesse domande riconvenzionali e l'ABF non può accertare crediti vantati dall'intermediario nei confronti dei propri clienti. È invece ammessa la compensazione tra poste pagate in eccesso rispetto a voci di costo dello stesso contratto. Il Collegio, pertanto, non ritiene oggetto di compensazione le somme pagate in eccesso dall'intermediario.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 675,92, al netto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario, con riferimento al contratto di finanziamento n.**207. Nulla è ulteriormente dovuto al ricorrente a titolo di rimborso con riferimento al contratto di finanziamento n.**211. Sono state già rimborsate al ricorrente le spese di presentazione del ricorso (€ 20,00).

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 675,92.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI